



PROVVEDIMENTO IVASS N. 72 DEL 16 APRILE 2018 RECANTE “CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E REGOLE EVOLUTIVE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE DI CUI ALL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO IVASS N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015, RECANTE LA DISCIPLINA DELLA BANCA DATI ATTESTATI DI RISCHIO E DELL’ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO DI CUI ALL’ART. 134 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – DEMATERIALIZZAZIONE DELL’ATTESTATO DI RISCHIO”.

Relazione

Il presente Provvedimento è emanato in attuazione dell’art. 3, comma 3, del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell’attestazione sullo stato del rischio di cui all’art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private – dematerializzazione dell’attestato di rischio.

Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni contenute nel Provvedimento che si compone di n. 10 articoli.

L’art. 1 (Finalità) contiene previsioni relative alle finalità del Provvedimento come su indicate, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

L’art. 2 (Assegnazione della classe di CU) disciplina i casi di assegnazione della classe di CU in sede di prima immatricolazione del veicolo (comma 1) e di veicoli già assicurati (comma 2).

L’art. 3 (Disciplina della classe di CU - Regole generali) detta le regole generali della disciplina della classe di CU per le annualità successive a quella di prima acquisizione del rischio prevedendo che nell’attestato di rischio venga indicata sia la classe di merito di CU che la corrispondente classe di merito interna determinata dall’impresa (comma 1), nonché i criteri di attribuzione della classe di CU per le annualità successive, come indicato nella Tabella 1 (comma 2).

L’art. 4 (Tabella di conversione della classe di merito interna) stabilisce che le imprese devono prevedere una specifica tabella di corrispondenza per convertire la classe di CU, indicata nell’attestato di rischio, nella classe di merito interna determinata dall’impresa (comma 1); che la stessa debba essere disponibile all’interno dei locali degli intermediari che operano su mandato delle compagnie (agenti e propri collaboratori) o in forza di un accordo sottoscritto con l’impresa (broker) e sul sito internet dell’impresa, con separata evidenza rispetto alla tabella allegata alle condizioni di polizza (comma 2); che i criteri evolutivi delle classi interne non incidono sull’evoluzione delle classi di CU (comma 3).

L’art. 5 (Validità dell’attestato di rischio) definisce i tempi entro i quali l’attestato di rischio conserva la propria validità e le modalità di utilizzo dello stesso.

L'art. 6 (Polizze di durata temporanea – Rilevazione della sinistrosità) riguarda la disciplina dei contratti di durata temporanea e le modalità di rilevazione della relativa sinistrosità. Con tale previsione si è inteso valorizzare la storia assicurativa anche nel caso di stipula di una polizza di durata temporanea, intendendosi per tale un contratto di assicurazione r.c. auto stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta, qualunque ne sia la causa.

L'art. 7 (Disciplina della classe di CU - Regole specifiche) definisce regole specifiche in merito all'attribuzione e al mantenimento della classe di CU. L'articolo si compone di 3 commi. **Il comma 1** dispone che, in mancanza di specifica documentazione, il contratto è assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione (classe di CU 18); **il comma 2** disciplina 13 specifici casi (dalla lettera a alla lettera m) in cui è previsto il mantenimento della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità progressa", contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria, secondo la classificazione di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992; **il comma 3** precisa che la sinistrosità progressa non viene conservata nei casi di attribuzione della classe di CU in applicazione della legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. "legge Bersani").

Per quanto concerne il comma 2, i casi individuati riguardano:

- a) veicoli già assicurati all'estero. In tal caso il contraente consegna una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di CU da applicare al contratto sulla base della sinistrosità progressa, secondo i criteri di cui alla Tabella 1, considerando la 14^a quale classe d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14;
- b) mutamento della titolarità di un veicolo da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi. In caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi, a quest'ultimo/i è attribuita la classe di CU maturata su tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Inoltre, la classe di CU maturata è riconosciuta anche agli altri soggetti già cointestatari del veicolo e può essere utilizzata su altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente;
- c) trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate o unite civilmente o conviventi di fatto. La norma, che tiene conto della recente emanazione della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), prevede il riconoscimento della classe di CU maturata sul veicolo all'acquirente. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- d) trasferimento su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto della classe di CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto, nel caso in cui lo stesso risulti invenduto o oggetto di successivo ritrovamento. Nel caso di specie la norma prevede che al veicolo rimasto invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso;

- e) casi di vendita, demolizione, furto, certificazione di cessazione della circolazione, definitiva esportazione all'estero e consegna in conto vendita di un veicolo, intervenute in data successiva al rilascio dell'attestato di rischio, ma entro il periodo di validità dello stesso. In tali casi la norma prevede che al nuovo veicolo acquistato è attribuita la stessa classe di CU del precedente veicolo. La medesima disposizione si applica anche al caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, da almeno 12 mesi;
- f) veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo in leasing operativo o finanziario, o di noleggio a lungo termine. La norma prevede che, al fine del riconoscimento della classe di CU maturata sul veicolo acquistato, le generalità dell'utilizzatore, devono essere registrate, quale intestatario temporaneo di tale veicolo da almeno 12 mesi. La nuova disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente Provvedimento;
- g) veicolo intestato a soggetto portatore di handicap. La norma prevede il riconoscimento della classe di CU maturata sul veicolo, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate da almeno 12 mesi;
- h) trasferimento di proprietà di un veicolo a seguito di successione *mortis causa*. Disciplina i casi di mantenimento e di assegnazione della classe di CU maturata sul veicolo oggetto di successione a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario;
- i) trasferimento di proprietà del veicolo con cessione del contratto di assicurazione. La norma riconosce al cessionario il diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani"; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato;
- j) contratto stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non sia presente nella Banca Dati degli Attestati di Rischio. La norma prevede che il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore, su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015;
- k) trasferimento di proprietà di un veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa. La norma riconosce agli acquirenti il diritto alla conservazione della classe di CU;
- l) veicolo di proprietà di una società di persone o capitali. La norma prevede che, in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda, la classe di CU relativa al veicolo venga trasferita in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà;

m) mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992. La disposizione prevede che il veicolo mantenga la classe di CU già maturata.

L'art. 8 (Procedure e presidi di controllo in fase assuntiva) stabilisce l'obbligo per le imprese di istituire e formalizzare procedure di controllo per la verifica della correttezza dei dati relativi all'attestato di rischio, dell'identità del contraente e, se persona diversa, dell'intestatario del veicolo, indicati nella documentazione assicurativa esibita dall'interessato per la stipula del contratto, nonché presidi organizzativi per la verifica delle dichiarazioni rilasciate dagli assicurati.

L'art 9 (Disposizioni transitorie) prevede specifiche norme transitorie riferibili a contratti che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stati già stipulati con forma tariffaria "a franchigia" o "a tariffa fissa".

L'art. 10 (Pubblicazione ed entrata in vigore) è composto da 4 commi che dispongono sull'entrata in vigore differenziata di talune norme: il **comma 1** contiene una disposizione relativa alla pubblicazione del Provvedimento; il **comma 2** statuisce sulla data di entrata in vigore del Provvedimento, prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; il **comma 3** dispone l'entrata in vigore differita al 1° giugno 2018, con riferimento ai contratti in scadenza il 1° agosto 2018, per quanto concerne l'adeguamento da parte delle imprese alle disposizioni relative ai contratti con forma tariffaria "a franchigia" e "a tariffa fissa"; il **comma 4** regola l'entrata in vigore differita al 1° gennaio 2019, per quanto concerne l'adeguamento da parte delle imprese alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, concernenti le polizze di durata temporanea.

Analisi e valutazione di impatto della regolamentazione (c.d. AIR Definitivo)

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare dell'articolo 5, e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell'Istituto, si è ritenuto opportuno eseguire un'analisi dell'impatto della regolamentazione in argomento nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

La presente analisi definitiva comprende le ulteriori valutazioni riconducibili alla fase di pubblica consultazione, con particolare riferimento alle proposte e commenti ricevuti.

Con il presente Provvedimento l'IVASS si propone:

- a) di dare attuazione dell'articolo 3, comma 3, del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015;
- b) di individuare nuove casistiche di mantenimento e di evoluzione della classe di merito, tenendo in considerazione quelle che rivestono carattere di maggiore impatto sociale, per adeguarle all'evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi dei contraenti, assicurati e aventi diritto alla prestazione assicurativa;
- c) garantire il principio della continuità della storia assicurativa acquisita dall'assicurato, prevedendo meccanismi di rilevazione di eventuali sinistri anche in relazione a contratti con formule tariffarie diverse dalla bonus-malus, quali quelli "a franchigia" e "a tariffa fissa", nonché ai contratti di durata temporanea;

- d) fornire un quadro di regole più chiare in relazione, in particolare, ad alcune casistiche che negli anni sono state oggetto di interpretazioni ed applicazioni disomogenee da parte delle imprese.

Nell'ambito del processo di AIR sono state valutate le possibili opzioni percorribili nello sviluppo della disciplina regolamentare al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Peraltro, in considerazione della peculiarità della materia e delle specifiche implicazioni di interventi di carattere tecnico-informatico a carico delle imprese, l'individuazione dei possibili percorsi attuativi sono stati oggetto di un preventivo confronto nell'ambito di un tavolo tecnico tra IVASS, ANIA e diverse imprese.

Per valutare l'impatto del Provvedimento si è proceduto ad analizzare gli effetti, in termini di oneri e di adempimenti richiesti, e a rapportarne l'entità ai benefici attesi.

Il maggior onere deriva dall'adeguamento delle procedure informatiche e gestionali da parte delle imprese, in particolar modo per quanto concerne la gestione dei flussi di comunicazione alla Banca Dati degli Attestati di Rischio. Tali flussi sono finalizzati essenzialmente alla necessità di indicare e valorizzare quei sinistri e quelle casistiche di mantenimento delle classi di CU previste dalle nuove disposizioni.

Ciò considerato, comunque, per alcuni adempimenti più innovativi, l'obbligo per le imprese di adeguamento alle disposizioni è stato differito rispetto alla data di entrata in vigore del Provvedimento, prevedendo un periodo più ampio.

Pertanto, tenuto conto che il Provvedimento:

- recepisce le diverse istanze provenienti sia dai consumatori che dagli operatori del mercato;
- rende la normativa più aderente alle mutate situazioni sociali;
- elimina taluni arbitraggi ed elusioni consentite da differenti interpretazioni da parte del mercato, rendendo il quadro di riferimento più omogeneo,

si ritiene che i benefici nel suo complesso compensino i limitati interventi nei processi organizzativi aziendali, peraltro ampiamente programmati nell'ambito del tavolo tecnico IVASS/Imprese.